

XVII legislatura

**A.S. 1749:**

**"Conversione in legge del decreto-  
legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante  
misure urgenti in materia di esenzione  
IMU"**

Gennaio 2015  
n. 16



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Renato Loiero

tel. 2424

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari  
dei testi legislativi**

...

tel. ....

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione  
degli oneri connessi a testi legislativi  
in materia di spesa**

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

## **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

## INDICE

<i>PREMESSA</i> .....	1
<i>Articolo 1 (Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani)</i> .....	1
<i>Articolo 2 (Disposizioni finanziarie)</i> .....	6



## PREMESSA

I profili più strettamente di carattere finanziario saranno oggetto di una ulteriore nota di lettura di prossima pubblicazione.

### *Articolo 1*

#### *(Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani)*

L'articolo 1, comma 1, dispone che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica:

- a) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT);
- b) ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani di cui al citato elenco ISTAT.

Si rammenta che l'articolo 7, comma 1, lett. *h*) del D. Lgs. n. 504 del 1992, in materia di ICI prevedeva l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuate dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; per individuare la lista dei terreni esenti era indispensabile riferirsi all'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Detta esenzione veniva estesa all'IMU dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011. Successivamente, l'articolo 4, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012 (c.d. "decreto semplificazioni") prevedeva che con apposito Decreto ministeriale fossero individuati i Comuni nei quali si sarebbe dovuta applicare l'esenzione IMU per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, così come da elenco ISTAT, ed eventualmente anche sulla base della loro redditività. Tuttavia nelle more dell'emanazione del citato decreto ministeriale, la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 aveva precisato che, ai fini del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli, si sarebbe continuato a far riferimento alla citata circolare n. 9 del 1993. Il decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, modificando il citato comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, ha stabilito che venissero individuati i Comuni montani nel cui territorio i terreni agricoli fossero da considerare esenti a fini IMU, in ragione sia dell'elenco ISTAT sia dei soggetti che li detengono (coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola); tale ridefinizione avrebbe dovuto determinare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 mln di euro a decorrere dal 2014. Il decreto ministeriale del 28 novembre 2014 ha quindi ribadito i criteri di determinazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, così come ridefiniti dal citato decreto-legge n. 66 del 2014, stabilendo che il pagamento avvenisse entro il 16 dicembre 2014. Detto termine è stato prorogato dal comma 692 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) per cui il pagamento è stato fissato al 26 gennaio 2015<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il TAR Lazio con decreto del 22 dicembre 2014 aveva sospeso l'efficacia del citato decreto interministeriale del 28/11/2014 fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il giorno 21 gennaio 2015. In tale data il TAR del Lazio ha rinviato la trattazione del merito della controversia per il 17 giugno 2015.

*Il comma in esame quindi fa riferimento all'elenco ISTAT emanato appositamente che, rispetto al precedente più restrittivo (per il quale erano esenti solo 1.498 Comuni), prevede l'esenzione per 3.456 Comuni, mentre l'esenzione è parziale per 655 Comuni.*

Il comma 2 prevede che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione dei terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99<sup>2</sup> contiene la definizione di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai fini dell'applicazione della normativa statale qualificando come tale colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. Il comma 2 dell'articolo in parola stabilisce che le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1 fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di

---

<sup>2</sup> Recante: "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38.", pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS.

Il comma 3 dispone che i citati criteri di definizione di esenzione dei terreni montani e parzialmente montani siano applicabili anche all'anno d'imposta 2014.

Il comma 4 stabilisce che non è comunque dovuta l'IMU per l'anno 2014 sui terreni in argomento definiti esenti in virtù del citato decreto ministeriale del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei commi citati e relativi al decreto in esame. Inoltre sono sempre esenti per il solo anno 2014 i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina così come definite dal predetto decreto. Con riferimento a detti terreni dovrà esser emanato apposito decreto del Ministero dell'interno di concerto con quello dell'economia e delle finanze che stabilirà le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni sul cui territorio ricadono i citati terreni. A tal fine si utilizza lo stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del citato decreto-legge n.16 del 2012.

Il D.M. 28 novembre 2014<sup>3</sup> dianzi citato, ha definito l'ambito applicativo dell'esenzione dall'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'«Elenco Comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)». Il DM ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l'anno 2014, che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del medesimo decreto, effettuassero il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014 (termine prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. 16 dicembre 2014, n. 185 e, successivamente, l'art. 1, comma 692, L. 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'allegato A del medesimo decreto sono riportati sia gli importi da recuperare, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché, per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia quelli da rimborsare nei riguardi dei Comuni che subiscono una perdita di gettito per effetto delle modifiche al perimetro applicativo dell'esenzione di cui alla lettera *h*), comma 1, dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Il comma 5 prevede che i contribuenti siano tenuti al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, nell'ammontare definito secondo i criteri applicativi indicati ai precedenti commi 1- 4, entro il termine del 10 febbraio 2015.

---

<sup>3</sup> Recante: "Esenzione dall'IMU, prevista per i terreni agricoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504", pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2014, n. 284, s.o.

Il comma 6 dispone l'abrogazione del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2012, nel testo risultante dalla sostituzione disposta dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014. Con quest'ultima norma, in particolare, si era intervenuti prevedendo, in materia di IMU sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si sarebbe provveduto all'individuazione dei Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, sarebbe stata applicata l'esenzione concernente i predetti terreni, in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo comunque non inferiore a 350 milioni di euro.

L'effetto della soppressione in parola muta il criterio di individuazione dei terreni esenti, di cui all'articolo 4, comma 5-*bis*, del D.L. n. 16 del 2012, come modificato dall'articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014, come tradotto nel successivo decreto attuativo del 28 novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2014. In particolare, il decreto ministeriale 28 novembre 2014 aveva individuato, in coerenza con il citato comma 5-*bis*, i limiti altimetrici dei Comuni, desunti dall'elenco Istat, che regolano l'esenzione:

- 280 metri come limite al di sotto del quale erano tutti soggetti ad imposta;
- da 281 a 600 metri, fascia nella quale erano esenti i terreni dei soggetti classificati come I.A.P./coltivatore diretto;
- oltre 600 metri, come limite al di sopra del quale tutti i terreni risultavano esenti.

Il decreto ministeriale citato aveva inoltre indicato un recupero annuo di risorse complessivamente di circa 359,5 milioni di euro. A regime dal 2015, una ridefinizione di tale recupero che viene ora stimato in circa 268,7 milioni di euro come risulta dall'elenco A che è allegato al provvedimento. Occorre inoltre considerare che l'abrogazione del comma 5-*bis* dell'articolo 4 del D.L. n. 16 del 2012, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del DL. n. 66 del 2014, determina anche il venir meno, a decorrere dall'anno 2015, dell'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Il comma 7 prevede *in primis* che, a decorrere dall'anno 2015, le variazioni compensative di risorse conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo, siano operate, nelle misure riportate nell'allegato A al provvedimento, per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). In aggiunta, ivi si prevede anche che, per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione dell'IMU sui fondi agricoli avvenga invece in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Per i Comuni che insistono nelle Regioni a statuto ordinario, si rammenta che il comma 128 citato stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, che sia riconosciuta la possibilità del recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Sono previste limitate eccezioni a tale disposizione, per il recupero di assegnazioni e contributi inerenti la mobilità del personale e le variazioni dei gettiti ICI. In particolare, si tratta delle variazioni relative agli immobili di classe "D" e delle variazioni di gettito conseguenti alla revisione catastale dei fabbricati non più rurali ai fini fiscali e degli immobili di classe "E", ai



sensi dell'articolo 3, commi 33-38 e 40-45 del D.L. n. 262/2006. Per tali ipotesi è prevista la possibilità di versamenti rateizzati al fine di non compromettere la stabilità degli equilibri di bilancio, su richiesta dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del responsabile finanziario. A tal fine, il Ministero dell'interno procede all'istruttoria ai fini della concessione alla rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare, con interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al momento dell'inizio dell'operazione. Resta ferma la procedura amministrativa prevista dal D.P.R. n. 270 del 2001 per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Il D.P.R. n. 270/2001 disciplina il procedimento per il pagamento, su richiesta degli aventi diritto, di somme relative a residui passivi perenti di parte corrente ed in conto capitale da reinscrivere nel bilancio dello Stato<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome ivi citate, la norma richiamata del decreto-legge n. 201/2011, stabilisce, nel contesto degli strumenti finanziari che regolano il finanziamento delle autonomie locali (cd. federalismo municipale) che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, varino in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza, ciascun Comune è tenuto al versamento all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute ad assicurare il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. In sintesi, la procedura di recupero per il tributo in esame prevede che, in caso di incapienza, sia l'Agenzia delle entrate che provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i Comuni salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti. Gli importi così recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati, con cadenza trimestrale, dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente è tenuto a versare la somma residua direttamente all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il comma 8 prevede, per l'anno 2014, che le variazioni compensative di risorse nei confronti dei Comuni conseguenti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, siano confermate nella misura di cui all'allegato B al presente provvedimento.

Il comma 9 stabilisce che i rimborsi ai Comuni sono indicati nell'allegato C e tali Comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli accertamenti in entrata, a titolo di fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.

---

<sup>4</sup> In particolare, il citato decreto prevede che, una volta accertata la fondatezza della richiesta da parte degli aventi diritto, il responsabile del competente ufficio di livello dirigenziale generale richiede al Ministero dell'economia la reiscrizione in bilancio delle risorse occorrenti mediante trasferimento di somme dagli appositi Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), al capitolo di provenienza dell'amministrazione competente, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia.

L'articolo 175 del decreto legislativo n.267/2000 già prevede la possibilità di approvare variazioni al bilancio di previsione già approvato, nei limiti delle casistiche e delle procedure ivi previste.

## **Articolo 2** **(Disposizioni finanziarie)**

L'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1 e ad abrogare una serie di disposizioni in materia di IRAP per i produttori agricoli.

Il comma 1, lett. *a*) abroga, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi 13 e 14 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2014 che consentono, per i produttori agricoli che rientrano<sup>5</sup> nell'ambito di applicazione dell'IRAP, alcune deduzioni dalla base imponibile del medesimo tributo, con riferimento ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata almeno triennale, impiegati nel periodo di imposta e con almeno 150 giornate lavorative. Tali deduzioni sono pari al 50 per cento di quelle corrispettive previste – per la generalità dei settori e salvo eccezioni – con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2), 3) e 4), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Le nuove deduzioni di cui ai commi ora abrogati dovevano applicarsi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e previa autorizzazione della Commissione europea che però non risulta pervenuta; di esse non si doveva tener conto in sede di determinazione dell'acconto per l'IRAP relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Il comma 1, lett. *b*) abroga il comma 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) che subordina alla preventiva autorizzazione della Commissione europea<sup>6</sup> l'applicazione della disposizione IRAP introdotta dal comma 20 della medesima norma in favore dei produttori agricoli. Di conseguenza, viene soppresso l'ultimo periodo del comma 4-octies dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introdotto dal comma 20 della legge di stabilità per il 2015.

Il comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ammette in deduzione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. Pertanto l'agevolazione IRAP in argomento rappresenta una deduzione residuale rispetto a quelle già vigenti ed è prevista per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del citato

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

<sup>6</sup> L'autorizzazione da parte della Commissione europea non risulta pervenuta.

D.Lgs. n. 446 del 1997. In particolare, l'ultimo periodo del comma 4-octies estende l'integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Il comma 2 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1 del presente provvedimento, valutati in 219,8 mln di euro per l'anno 2015 e in 91 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

In particolare, si provvede:

- a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 31,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dalle abrogazioni recate al comma 1 del presente articolo, in materia di IRAP per i produttori agricoli;
- b) quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Il FISPE è un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale;

- c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante una corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- d) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2015, mediante il versamento all'entrata delle risorse disponibili sul fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 66 del 2014.

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con le Amministrazioni interessate, entro il 31 luglio 2014, adotta un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In particolare, la lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 49 prevede che in esito alla suddetta rilevazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede per i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle Province autonome e agli altri enti territoriali con il concorso degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei suddetti importi sono iscritte su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

Il comma 3 contiene la consueta clausola che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di tener conto degli effetti finanziari recati dal presente provvedimento.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2014 [Nota breve n. 8](#)  
Il rapporto della Commissione europea sui progressi dell'Italia nella correzione degli squilibri macroeconomici
- " [Nota di lettura n. 69](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (**Atto del Governo n. 106-bis**)
- " [Nota di lettura n. 70](#)  
**A.S. 1428-B**: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2014 [Documento di base n. 54](#)  
Il disegno di legge di stabilità per il 2015 (**A.S. 1698**): schema di copertura (art. 126, comma 4, Reg. Sen.)
- " [Nota di lettura n. 71](#)  
**A.S. 1698**: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 14](#)  
L'andamento delle spese per missioni, programmi e stati di previsione del bilancio dello Stato nel periodo 2008-2014
- " [Elementi di documentazione n. 15](#)  
**A.S. 1709**: "Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 2014, n. 185, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario"
- Gen 2015 [Nota di lettura n. 72](#)  
**A.S. 1676**: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 73](#)  
**A.S. 1733**: "Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"
- " [Nota di lettura n. 74](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)  
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>